# Irap e ristori: sostegno alle imprese

**Oggetto**

**Nuovo CFP per chi ha già beneficiato del CFP Rilancio**

**Domanda**

I soggetti che non hanno ancora ricevuto il fondo perduto del D.L. precedente, hanno qualche possibilità di prendere il nuovo contributo introdotto dal DL ristori?

**Risposta**

La risposta è affermativa. Il nuovo contributo a fondo perduto rappresenta un ristoro per le attività con una partita Iva aperta alla data del 25 ottobre 2020 ed interessate dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia con il DPCM 24.10.2020.

Anche i soggetti che abbiano già richiesto il precedente contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Dl 34/2020, possono accedere alla nuova misura. Tuttavia, si presti attenzione al fatto che lattività prevalente deve rientrare tra i codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al DL 137/2020 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi).

La norma inoltre dispone che per chi ha già trasmesso l'istanza, il nuovo contributo verrà erogato automaticamente sulle coordinate bancarie ivi indicate; tuttavia, ad oggi non vi è alcuna precisazione in merito alle istanze "in lavorazione", ossia quelle relative ai contributi non ancora erogati.

**Oggetto**

**Contribuenti che non hanno ancora ricevuto il CFP di agosto**

**Domanda**

I contribuenti che hanno presentato la richiesta di CFP ma non hanno ancora ricevuto l'indennizzo, devono per sicurezza presentare una nuova richiesta oppure basta aver presentato la precedente istanza?

**Risposta**

Come specificato nella risposta precedente, la norma non dispone nulla in merito. Si auspica che l'Agenzia delle Entrate possa fornire dei chiarimenti, in attesa della pubblicazione del provvedimento che definirà le nuove modalità di trasmissione del contributo a fondo perduto.


in|f EDIZIONI
In collaborazione con GSOFTWARE L'evoluzione semplice
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -

**Oggetto**

**CFP per i soggetti in crisi al 31.12.2019**

**Domanda**

I contribuenti che non hanno potuto accedere al precedente CFP in quanto classificati come soggetti in crisi al 31/12/2019, possono accedere al nuovo CFP, fermo restando gli altri requisiti?

**Risposta**

La risposta è negativa. Il comma 12 dell'articolo 1 del Dl 137/2020, infatti, dispone che "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche". La medesima previsione era contenuta nell'art. 25 del Dl 34/2020, per cui si ritiene di poter ritenere applicabili anche alla nuova disposizione normativa i chiarimenti dall'Amministrazione Finanziaria forniti da ultimo con Circolare 22/E del 21 luglio 2020. In particolare, al quesito 2.8 è stato affermato che "gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione)".

**Oggetto**

**CFP e tax credit locazioni per comuni calamitati**

**Domanda**

Una sala giochi che ha richiesto (e non ancora ricevuto) ad agosto il contributo a fondo perduto percome soggetto domiciliato in un comune alluvionato Emilia Romagna, può richiedere il nuovo contributo a fondo perduto o riceverlo in automatico? Lo stesso soggetto può procedere direttamente ad utilizzare il credito affitti da ottobre a dicembre? o è meglio aspettare l'evasione del contributo a fondo perduto di agosto (richiesto per lo stesso motivo comune alluvionato) in quanto la casistica di beneficiari di questi casi è diventata improvvisamente dubbia?

**Risposta**

Preliminarmente, occorre premettere che le due disposizioni di cui, rispettivamente, agli artt. 25 e 28 del Dl 34/2020 presentano due ambiti applicativi distinti.


in|f EDIZIONI
In collaborazione con GSOFTWARE L'evoluzione semplice
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -

Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui all'art. 25, era previsto che il contributo a fondo perduto spettasse a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tuttavia, erano esonerati da tale verifica i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. Detti soggetti, in sede di presentazione dell'istanza, dovevano flaggare l'apposita casella dedicata a tale fattispecie.

Nella nuova misura di cui all'art. 1, il Legislatore non ha inserito tale previsione, con la conseguenza che gli stessi soggetti dovranno verificare la sussistenza del requisito del calo del fatturato, in assenza del quale non si avrà diritto a ricevere il beneficio.

Peraltro, in sede di liquidazione automatica del nuovo contributo a fondo perduto, è possibile che l'Agenzia delle Entrate escluderà tutte quelle istanze in cui risulti barrata la predetta casella. In tali casi, quindi, è possibile che il beneficiario in possesso dei requisiti debba presentare una nuova istanza. Ci si augura che maggiori indicazioni in merito vengano fornite dalla stessa Amministrazione Finanziaria con la pubblicazione del provvedimento che definirà le nuove modalità di trasmissione del contributo a fondo perduto.

Per quanto concerne invece l'estensione del tax credit affitti anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, l'art. 8 del Dl 137/2020, rinvia direttamente alle disposizioni contenute nell'art. 28 del Dl 34/2020. Di conseguenza, in questo caso, i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, potranno beneficiare del credito di imposta in commento anche qualora non si sia verificato il calo del fatturato del 50% nel mese di riferimento 2020 rispetto al medesimo mese del 2019.

Si presti attenzione al fatto che l'estensione non opera per tutti ma per i soli soggetti operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al decreto Ristori.


in|f EDIZIONI
In collaborazione con GBSOFTWARE L'evoluzione semplice
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -

**Oggetto**

**CFP: avvio dell'attività nel 2020**

**Domanda**

Un ristorante ha aperto la partita IVA nel 2019 ma ho iniziato l'attività a partire dall'8 ottobre 2020 come ristorante. E' possibile accedere al nuovo CFP del Dl Ristori senza aver richiesto il precedente CFP del Dl Rilancio?

**Risposta**

La risposta è affermativa. Se in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla norma, il contributo spetta " a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto". Nel caso prospettato, sarà possibile accedere al beneficio senza che sia necessario che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (in quanto la data di attivazione della partita IVA è successiva al 1° gennaio 2019.

**Oggetto**

**Tax credit locazioni per immobile A2 utilizzato per l'attività professionale**

**Domanda**

Si chiede se può usufruire del tax credit locazione considerato che l'immobile ha categoria A2 e il contratto è del tipo "contratto di locazione di uso abitativo" così è scritto nell'intestazione del contratto. Nella parte descrittiva però è specificato che si affitta una stanza per uso professionale.

**Risposta**

Un chiarimento in tal senso è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate con Circolari n. 14/E del 6 giugno 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020. Col caso esaminato in quest'ultimo documento di prassi, benché relativo al caso di un B&B conduttore di un immobile adibito sia all'esercizio di tale attività, sia ad uso residenziale, come richiesto dalla normativa nazionale e regionale del settore, e non invece esclusivamente commerciale, è stata ammessa la possibilità di accedere al credito di imposta anche da parte di cui professionisti che svolgono la propria attività in un "immobile non riaccatastato" (transitando ad esempio dalla categoria A2 alla categoria A10). Nel caso specifico, sarebbe opportuno verificare che la correttezza degli adempimenti relativi alla registrazione del contratto e al versamento della relativa imposta di registro, conformemente alla natura sostanziale del contratto stesso.


in|f EDIZIONI
In collaborazione con GSOFTWARE L'evoluzione semplice
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -